

BH WIND S.R.L.
bhwind@pec.bissi.it

e, p.c.

ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Dott.ssa Patrizia Vitali
aoobo@cert.arpa.emr.it

Regione Emilia-Romagna
Area Valutazioni Impatto Ambientale e Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Comune di Monterenzio
comune.monterenzio@cert.provincia.bo.it

ENAV S.p.A. - Area Operativa – Progettazione Spazi Aerei-Sett. Ostacoli
funzione.psa@pec.enav.it

Aeronautica Militare – I regione Aerea
aeroregione1@postacert.difesa.it

Enac – Responsabile Ufficio Fatturazione – RBF

Enac - Direzione Bilancio, Contabilità e Patrimonio - RBC

Oggetto: Valutazione 1 aerogeneratore da 142,65m AGL, di proprietà di BH WIND S.R.L., nel Comune di Monterenzio (BO), in località Casoni Di Romagna. MWEB_2024_0236 ver. 1 OST!24-236 OST!24#CS_11
Valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ex art. 709 co. 2 del Cod. Nav.
Autorizzazione con prescrizione.

Riferimento A) richiesta ENAC-PROT-08/02/2024-0018412-A
B) MWEB_2024_0236 ver. 1
C) parere ENAV ENAC-PROT-17/06/2024-0088324-A

Si fa riferimento alla nota A) di codesta Società, con la quale si richiedeva la valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione per la realizzazione dell'intervento di cui al modello web rif. nota B).

Visto l'articolo 709 del Codice della Navigazione secondo cui la costituzione di ostacoli per la navigazione aerea è autorizzata dall'ENAC;

Acquisito il parere dell'ENAV S.p.A., reso con foglio a rif. C), secondo cui:

- l'impianto non interferisce con le superfici di delimitazioni ostacoli degli aeroporti di competenza di ENAV S.p.A., ma essendo l'aerogeneratore in argomento di altezza superiore a 100 m AGL, è soggetto a pubblicazione in AIP Italia come Ostacolo alla Navigazione Aerea in Rotta;
- l'impianto non comporta implicazioni con i sistemi/apparati di competenza ENAV;

- non vi sono implicazioni con le procedure strumentali degli aeroporti di competenza di ENAV S.p.A.

Considerati gli esiti dell'istruttoria valutativa condotta dalla struttura tecnica della scrivente Direzione da cui risulta che l'intervento in oggetto pur rappresentando un ostacolo atipico è conforme a quanto disciplinato dalla circolare DIRGEN-DG-25/02/2010-0013259-P (valutazione progetti e richiesta nulla osta per parchi eolici) e non influisce negativamente:

- sulla regolarità delle operazioni, per quanto acquisito dal parere ENAV prot. ENAC-PROT-17/06/2024-0088324-A;
- sulla sicurezza in quanto sono adottabili le misure di mitigazione previste dalla normativa di settore (pubblicazione e/o segnalazioni);

si autorizza ai sensi dell'art. 709 del Codice della Navigazione la realizzazione dell'intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell'ENAC, con le seguenti prescrizioni:

1. l'impianto sia dotato di segnaletica:
 - cromatica diurna, conforme alla CS ADR-DSN.Q (Regulation (EU) No 139/2014) di riferimento;
 - luminosa notturna, costituita da luce di colore, posizione ed intensità luminosa conformi alla CS ADR-DSN.Q (Regulation (EU) No 139/2014) di riferimento. In particolare la luce dovrà essere posta alla sommità della struttura ed essere visibile a 360°;
2. siano comunicati, ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento AIS-IT e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, alla Direzione Territoriale Emilia-Romagna di ENAC e ad ENAV che legge in copia, per gli adempimenti di rispettiva competenza, i seguenti dati:
 - data di inizio lavori;
 - posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84;
 - altezza massima dell'aerogeneratore (torre + pala);
 - quota s.l.m. al top dell'oggetto (altezza massima più quota terreno);
 - attivazione della segnaletica luminosa.

Tali dati, trasmessi mediante attestazione di un professionista abilitato, dovranno presentare un livello di accuratezza conforme ai requisiti EASA di cui alla Tabella 2 del GM4 ADR.OPS.A005(a) del Reg. UE 139/2014;

3. Il proprietario/soggetto titolare e responsabile dell'impianto dovrà garantire la continuità nel funzionamento della segnaletica luminosa, a sua discrezione ricorrendo eventualmente anche a strumenti ausiliari, come generatori di corrente autonomi e sistemi di allarme remoto. Qualora la segnaletica luminosa si interrompesse e non venisse ripristinata entro 24 ore, si dovrà interessare la Direzione Territoriale ENAC competente per territorio e l'ENAV per l'emanazione del necessario NOTAM. Si dovrà, inoltre, comunicare anche il ripristino della funzionalità. La Segnalazione luminosa notturna ha lo scopo di rendere facilmente identificabili le turbine eoliche nel periodo da trenta minuti prima del tramonto a trenta minuti dopo il sorgere del sole.
4. Dovrà essere prevista, a cura e spese del proprietario/soggetto titolare e responsabile dell'impianto, una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna, che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse.
5. Per quanto riguarda l'uso eventuale di mezzi di cantiere per il montaggio di turbine, navicelle e pale, qualora questi costituiscano, a loro volta, ostacolo temporaneo alla navigazione aerea, il proponente dovrà:
 - comunicare almeno 30 giorni prima la data inizio impiego della gru, fornendo a ENAC ed ENAV l'altezza massima della gru dal terreno e la quota massima sul livello del mare (altezza massima + quota del terreno);

- dotare il braccio mobile della gru della segnalazione diurna (RCEA, capitolo 4, paragrafo 11.3) ed abbassarlo a fine turno;
- in caso di estensione della gru anche in orari da 30 minuti prima del tramonto a 30 minuti dopo l'alba, dotare la sommità del braccio mobile di segnalazione notturna luminosa, come da RCEA capitolo 4, paragrafi 11.8, 11.9 e 11.12.

Tali prescrizioni costituiscono elemento qualificante e validante il presente provvedimento che si intende decaduto ove non siano integralmente rispettate.

Resta inteso che:

- la prescritta segnalazione dovrà essere predisposta dal momento in cui l'intervento inizia a configurarsi ostacolo alla navigazione;
- ENAV, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/373, emendato dal Regolamento UE 2020/469, gestirà la sicurezza tecnico-operativa di propria competenza stabilendo, ove necessario, collegamenti formali con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla operatività dei propri servizi, provvederà inoltre per quanto di competenza ai sensi dell'art. 691Bis del Codice della Navigazione;
- Il Comune di Monterenzio è informato per conoscenza ai fini di quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 712 del Codice della Navigazione in merito alla collocazione di segnali.

Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

La presente autorizzazione ha validità di 3 anni qualora non revocata in regime di autotutela ai sensi della L. 241/90.

Le prestazioni relative alla presente attività saranno poste a carico della SV con fatturazione diretta in favore dell'ENAC per le attività istituzionali ai sensi del Regolamento delle Tariffe dell'ente.

Distinti saluti

Il Responsabile Ufficio
Attività Infrastrutturali e Operatività
Ing. Matteo Dal Ben
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

COLLELLI